

CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE, DI FRAZIONE E DI QUARTIERE IN SICILIA

Estratto degli Statuti Comunali dei comuni siciliani non capoluogo di
provincia che hanno istituito le circoscrizioni di decentramento

a cura di Rosario Vizzini



SOMMARIO

ACIREALE	3
AUGUSTA	7
BAGHERIA	11
BARCELLONA PG.....	12
CALASCIBETTA	14
CARINI	14
CASTELLAMMARE DEL GOLFO	16
CHIARAMONTE G.	17
COMISO	18
CORLEONE.....	21
LIPARI	22
MARSALA	24
MILAZZO	25
MISILMERI	27
MISTERBIANCO	28
MONREALE	33
NICOSIA.....	34
NOTO.....	35
TRABIA	35
VILLAROSA	40
VITTORIA	42

ACIREALE

Titolo IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE

Art. 30

Principi e funzioni

1. Il territorio comunale di Acireale è ripartito in circoscrizioni di decentramento, espressione della comunità su cui insistono.
2. Il regolamento sul decentramento territoriale disciplina:
 - a) la delimitazione, il numero e la denominazione delle circoscrizioni;
 - b) le modalità per le iniziative volte a modificare le previsioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) le attribuzioni dei Consigli circoscrizionali, con riferimento alle funzioni propositive e consultive, nonché a quelle effettivamente delegate;
 - d) l'ordinamento degli uffici dei Consigli circoscrizionali.
3. Il regolamento di cui al comma precedente sarà emanato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 31

Le risorse

1. Le Circoscrizioni dispongono di personale e, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati; nella distribuzione delle risorse si terrà conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici, e si perseguiranno intenti perequativi e di riequilibrio.
2. Il piano di ripartizione delle risorse fra le circoscrizioni costituisce allegato al bilancio comunale di previsione.
3. Sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio comunale, il Consiglio circoscrizionale predispone ed approva a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della circoscrizione ed il corrispondente programma di attività e dei servizi. Il Consiglio circoscrizionale approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio, laddove interessino capitoli di spese di competenza del quartiere o della frazione.
4. Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi in ambito circoscrizionale.

5. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dai Consigli circoscrizionali, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi.

Art. 32

Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio e il Presidente da questo eletto.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente, con funzioni vicarie per i casi di assenza od impedimento, scelto dal Presidente fra i quattro membri del Consiglio che costituiscono la Camera di Presidenza.

Art. 33

Il Consiglio

1. Il Consiglio circoscrizionale è organo rappresentativo delle esigenze della comunità circoscrizionale nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile da 10 a 20 a seconda della popolazione del quartiere, in base all'art. 3 della L. reg. n. 84 del 1976. I consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale medesimo.
3. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché da enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.
4. Nella prima seduta il consiglio elegge a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e quattro Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario - che costituiscono la Camera di Presidenza. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme concernenti la elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il Sindaco dalla legge 8 Giugno 1990, n. 142 e dalle norme transitorie e finali dello statuto. La Camera di Presidenza è organo consultivo del Presidente per tutti i problemi delle circoscrizioni per i quali il Presidente ritiene di doverla sentire.

Art. 34

Attribuzioni dei Consigli

1. Ai Consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico; propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione comunale.
2. Spetta ai Consigli circoscrizionali, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate, formulare programmi in cui si determinano le necessità annuali dei singoli servizi e interventi.

3. I programmi dei Consigli circoscrizionali vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento sul decentramento territoriale.
4. Il Consiglio comunale esercita il controllo sull'attuazione dei programmi, anche al fine della rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli circoscrizionali nell'esercizio successivo.
5. Ai Consigli circoscrizionali, nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale, è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio di attività e la gestione di servizi rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione.
6. I Consigli circoscrizionali promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di specifici problemi della popolazione e dei servizi di quartiere. Ricorrono per la gestione dei servizi a forme di coinvolgimento di associazioni e organizzazioni di volontariato presenti nelle circoscrizioni.

Art. 35

Funzioni consultive

1. Il Consiglio circoscrizionale secondo le modalità previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:

- a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani attuativi di carattere generale, i piani di settore, i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio circoscrizionale;
- b) sullo schema di bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano pluriennale degli investimenti;
- c) sui regolamenti comunali;
- d) su altri atti individuati dai regolamenti comunali;

2. Sui provvedimenti di carattere generale che attengono alla gestione dei servizi di base la consultazione dei Consigli può avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze di programmazione.

3. I pareri dei Consigli circoscrizionali costituiscono parte integrante di provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati.

Art. 36

Scioglimento dei Consigli circoscrizionali

1. Il Consiglio circoscrizionale può essere sciolto, oltre che nei casi previsti dall'art. 9 della L. reg. n. 84 del 1976, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi violazioni del presente statuto o dei regolamenti, quando sia nella impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei consiglieri, nonché quando si riscontrino gravi irregolarità della gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.

2. Nel casi non previsti dalla legge, lo scioglimento è dichiarato dal consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune; il consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del consiglio circoscrizionale, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo entro sessanta giorni dal provvedimento, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale; nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente della circoscrizione sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.

Art. 37

Regolamento delle Circoscrizioni

1. Il regolamento circoscrizionale è adattato dal Consiglio circoscrizionale con le modalità prescritte dall'art. 4, comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n. 142 ed è approvato dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Il regolamento disciplina tra l'altro:

- a) la sede del Consiglio, con le modalità per la sua fruizione anche per assemblee ed attività pubbliche;
- b) le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del quartiere e delle frazioni;
- c) la pubblicità delle sedute del Consiglio;
- d) l'informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni del quartiere e della frazione;
- e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività delle circoscrizioni.

Art. 38

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Consiglio circoscrizionale può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il Sindaco è tenuto a rispondere entro 60 giorni.

2. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale presenta ogni anno al Consiglio comunale una relazione, approvata dal Consiglio circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al quartiere o alla frazione stessi.

3. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 Giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge reg. 11 Dicembre 1991, n. 48, sono tempestivamente trasmessi ai Consigli circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte.

4. Il Consiglio circoscrizionale partecipa, alla formazione degli atti di programmazione comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento.

Art. 39

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale e la Camera di Presidenza secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le funzioni delegate dal Sindaco.

Art. 40

Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei presidenti delle circoscrizioni costituisce l'organismo di raccordo delle attività dei quartieri e di consultazioni del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta per tutte le materie e questioni riguardanti i problemi del decentramento territoriale.

Art. 41

Personale

1. A ciascuna circoscrizione viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento dei compiti spettanti agli organi della circoscrizione, ivi compresi quelli delegati.

2. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei Consigli circoscrizionali per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

AUGUSTA

Titolo V

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Sezione I

Circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 40

I principi

1) Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, il Comune articola il proprio territorio in quartieri.

2) Il regolamento comunale sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero da un minimo di tre ad un massimo di quattro, la denominazione dei quartieri, la sede, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.

3) Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo, la ripartizione territoriale del Comune in quartieri resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale.

Art. 41

Organi dei quartieri

- 1) Sono organi dei quartieri: il presidente, il vice presidente e il consiglio di quartiere.
- 2) Il consiglio di quartiere è composto da un numero variabile di consiglieri che vanno da 9 a 16, proporzionalmente al numero della popolazione residente, eletti in suffragio diretto unitamente al consiglio comunale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 84/76.
- 3) Il presidente è eletto dal consiglio di quartiere nel suo seno. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati contenente il nome del candidato alla carica di presidente e dopo un dibattito sulle sue dichiarazioni.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora non si arrivi alla elezione si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità diviene eletto il più anziano per voti.

Nel caso di elezione del presidente al primo scrutinio, la carica di vice presidente verrà assunta dal consigliere che avrà ottenuto il secondo risultato; qualora invece si procederà a ballottaggio, la carica di vice presidente verrà assegnata al candidato non risultato vincitore.

- 4) Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.
- 5) Il presidente può essere sfiduciato con i voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 42

Attribuzioni e funzionamento

- 1) Ai consiglieri di quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale.
- 2) Ai consiglieri di quartiere è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio comunale.
- 3) I consigli di quartiere esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, nei modi stabiliti dal regolamento sul decentramento.
- 4) L'organizzazione e le funzioni del quartiere sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi del quartiere;

b) le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi agli organi di quartiere per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo di quartiere, sportelli di quartiere, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti il quartiere.

5) Annualmente in sede di approvazione di bilancio il consiglio comunale determina la quota di risorsa da trasferire ai consigli di quartiere per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite. I trasferimenti ai quartieri avverranno proporzionalmente al numero di abitanti residenti nello stesso e sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 43

Durata in carica dei consigli di quartiere

1) I consigli di quartiere durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi consigli, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti.

2) Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di quartiere e si procede al rinnovo degli stessi contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.

Art. 44

Poteri consultivi, propositivi e gestionali

I consigli di quartiere si articolano in ambiti territoriali omogenei quali strumenti di consultazione e di partecipazione all'attività amministrativa. I consigli di quartiere possono svolgere, nei limiti del regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base:

a) esprimono pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, di competenza del quartiere;

b) convocano, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti il quartiere;

c) formulano proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti il quartiere;

d) esprimono parere di propria iniziativa o su richiesta, sulle materie di competenza del consiglio comunale e della giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2) I consigli di quartiere esprimono il relativo parere obbligatorio:

a) sulle variazioni allo statuto;

b) sui regolamenti e relative modifiche se di interesse del quartiere;

c) sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull'assestamento annuale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;

d) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;

e) sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti il singolo quartiere;

f) sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti il quartiere;

g) sui piani commerciali coinvolgenti il quartiere;

h) sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti il quartiere.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole.

Il consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di quartiere non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale, in ogni caso le competenze degli organi di quartiere sono limitate a quegli atti in cui possa riconoscersene un interesse proprio.

Art. 45

Il coordinamento dei consigli di quartiere è di competenza dell'assessorato al decentramento.

Art. 46

Deliberazioni del consiglio di quartiere

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto con l'art. 12, comma 1, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Le deliberazioni vengono trasmesse, entro 7 giorni dalla loro adozione, all'assessorato al decentramento cui è demandato il coordinamento, che, entro 7 giorni, può chiedere, in caso di violazione della programmazione generale dell'ente, che il sindaco sospenda l'efficacia e rimetta la questione al consiglio comunale per la decisione. In mancanza di tale richiesta, decorsi i termini di cui sopra, la deliberazione viene pubblicata e diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

BAGHERIA

Art. 50

Circoscrizioni e decentramento

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni di decentramento è individuato con riferimento alla più idonea organizzazione dei servizi di base e in funzione della valorizzazione delle diverse realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti nel territorio.
 2. È confermata come circoscrizione di decentramento la frazione di Aspra, il cui consiglio circoscrizionale è composto da 15 consiglieri.
 3. Le attribuzioni, le modalità di elezione del presidente e l'eventuale istituzione e composizione dell'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento, così come l'individuazione di altre circoscrizioni.
 4. Sulla base dei principi stabiliti dal regolamento ogni consiglio circoscrizionale disciplinerà con proprio atto il suo funzionamento.
 5. Il regolamento sul decentramento individua i servizi di base la cui gestione viene attribuita alle circoscrizioni.
 6. La circoscrizione provvede alla gestione dei servizi di base nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Consiglio comunale.
 7. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi il regolamento di decentramento e quello di organizzazione individuano le funzioni amministrative da delegare in via permanente alle circoscrizioni.
 8. In sede di approvazione degli atti fondamentali vengono individuate quelle attività di attuazione degli atti stessi che per la loro attinenza con il territorio e la popolazione ovvero per motivi organizzativi e funzionali, vengono delegate alle circoscrizioni individuando altresì le risorse necessarie.
 9. La circoscrizione può esprimere il proprio parere sugli atti normativi e di programmazione. A tal fine il regolamento dovrà prevedere le forme di comunicazione che consentano l'esercizio di tale facoltà.
 10. Il consiglio circoscrizionale può formulare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno riguardanti l'attività del Comune. Potrà altresì formulare proposte di atti fondamentali che sono sottoposte al Consiglio.
 11. Il consiglio di quartiere promuove e valorizza la partecipazione. Garantisce, nell'ambito del quartiere, l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso agli atti, attività, indagini, pubblici incontri sui problemi di interesse della Comunità.
 12. Il consiglio di quartiere realizza specifiche consultazioni della popolazione, promuove il preventivo confronto sui progetti di interesse del quartiere, ricerca nella gestione dei servizi di base forme di coinvolgimento di Associazioni ed organizzazioni del volontariato presenti nel quartiere.
-

BARCELLONA PG

Art. 37

Istituti di partecipazione - Decentramento

Possono essere istituite le circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi e di funzioni delegate dal Comune da disciplinare con apposito regolamento.

Art. 38

Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione il presidente ed il consiglio circoscrizionale. Il consiglio circoscrizionale è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, in proporzione agli abitanti delle singole circoscrizioni, eletti a suffragio diretto unitamente al consiglio comunale.

La carica di membro del consiglio di circoscrizione è incompatibile con altre cariche pubbliche elettive ed istituzionali.

Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale, nel suo seno, con votazione palese.

Art. 39

Vigile di quartiere

Per assicurare migliori condizioni di vita ai cittadini il Comune può istituire un servizio circoscrizionale di "vigili di quartiere" con il compito di vigilare sulla sicurezza, aiutare gli invalidi, gli anziani e tutti i cittadini in condizioni di momentaneo bisogno.

Tale servizio può essere svolto anche in collaborazione con altre autorità di pubblica sicurezza sulla base di accordi e convenzioni che verranno stipulati dal sindaco e approvati dal consiglio comunale.

Art. 40

Il consiglio circoscrizionale

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell'ambito della unità del Comune. A tal fine può:

- rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di interesse della circoscrizione;
- il consiglio comunale adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento e, comunque, non oltre 45 giorni dalla richiesta;
- presentare richieste di referendum sub-comunali, così come disciplinato dal successivo art. 44;
- decidere l'indizione di consultazioni fra i cittadini della circoscrizione;

- esprimere pareri prima dell'adozione dei seguenti atti da parte del consiglio comunale: bilancio di previsione, piano regolatore generale, piani particolareggiati, piano commerciale e progetti di grandi infrastrutture aventi valenze territoriali riguardanti il territorio delle circoscrizioni, regolamenti, modifiche territoriali della circoscrizione;
- esprimere pareri in tutte le altre materie, se gli organi comunali li richiedono;
- adottare gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e servizi di base trasferiti alla circoscrizione;
- adottare gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dal Comune.

Art. 41

Il presidente del consiglio circoscrizionale

Il presidente del consiglio circoscrizionale:

- convoca e presiede il consiglio circoscrizionale;
- rappresenta il consiglio circoscrizionale;
- indice le consultazioni di circoscrizione;
- trasmette al presidente del consiglio comunale e al sindaco, i propri atti e quelli adottati dal consiglio circoscrizionale;
- nomina il vice presidente, scegliendolo fra i consiglieri della circoscrizione.

Art. 42

Indirizzi regolamentari

Il regolamento delle circoscrizioni detta le norme e le modalità di esercizio di quanto previsto nei precedenti articoli inoltre regola:

- il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- il funzionamento particolare degli uffici e servizi della circoscrizione, adeguandosi a quanto previsto nelle stesse materie dai regolamenti generali comunali;
- l'accesso agli atti, alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini;
- l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte di cittadini singoli od in forma associata e le garanzie per il loro tempestivo esame;
- l'indizione e lo svolgimento di consultazione fra i cittadini o gli utenti della circoscrizione;
- le modalità ed i termini di richiesta e di espressione di pareri obbligatori e facoltativi;

- le modalità per l'esercizio di funzioni delegate dal comune e per il controllo e la rendicontazione.

CALASCIBETTA

Art. 55

Commissione consultiva frazione Cacchiamo

Per favorire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa e la effettiva coincidenza dei provvedimenti da adottare con la realtà locale, viene istituita un'apposita commissione consultiva Cacchiamo che ha lo scopo di esprimere le esigenze della popolazione della frazione nell'ambito dell'unità comunale. Apposito regolamento disciplinerà detta commissione.

CARINI

Art. 55

Circoscrizione di decentramento comunale Frazione di Villagrazia di Carini

1. Per promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione ed all'attuazione dei provvedimenti che interessano la frazione di Villagrazia di Carini, nonché per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate dal Comune, secondo le norme dettate dal regolamento e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, è istituita la circoscrizione " Villagrazia di Carini".
2. L'ambito territoriale, l'organizzazione e le funzioni della circoscrizione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, sulla base di un'autoarticolazione territoriale coincidente con gli ambiti di realtà educative, sanitarie, sociali ed ambientali e finalizzate ad un'erogazione ottimale dei servizi.

Art. 56

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione: il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio circoscrizionale.
2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente contestualmente al consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale.
3. Il consiglio di circoscrizione decade con lo scioglimento del consiglio comunale.
4. Il consiglio circoscrizionale è sciolto anticipatamente quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni contestuali di oltre la metà dei suoi componenti o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.
5. Il consiglio circoscrizionale è composto da un numero di consiglieri non superiore a sette, correlato alla popolazione residente e stabilito dal regolamento. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono, nell'ambito del consiglio circoscrizionale delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore e consigliere comunale.
6. Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale vengono eletti dal consiglio tra i propri membri, con voto palese ed a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità di elezione.
7. Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale cessano dalla carica per dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità.
8. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, cura l'esecuzione degli atti del consiglio circoscrizionale ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dal sindaco per i servizi di competenza statale. Il presidente soprintendente al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
9. Il vice presidente sostituisce in ogni suo compito il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 57

Decadenza e scioglimento del consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale decade quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati.
2. Il consiglio circoscrizionale viene sciolto:
 - a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità di funzionamento;
 - b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.
3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale e si procede al suo rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
4. La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate. Ove il parere del consiglio comunale non sia reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.
5. Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, viene nominato un commissario scelto tra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni del presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del consiglio.
6. Le elezioni avranno luogo alla prima tornata utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Art. 58

Risorse ed uffici della circoscrizione

1. Al consiglio circoscrizionale sono assicurate adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attività di sua competenza.
 2. La circoscrizione amministra uno stanziamento di bilancio definito in misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle relative risorse ed individuato in base alle effettive necessità finanziarie della gestione dei servizi.
 3. Il piano di ripartizione delle risorse finanziarie al consiglio circoscrizionale, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione del Comune.
 4. Il consiglio comunale col suddetto atto attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.
 5. Il consiglio comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione sulle attività svolte dal consiglio circoscrizionale, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.
-

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Art. 85

Il decentramento comunale

1. Il Comune ai fini del decentramento deve istituire, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, le circoscrizioni.
2. L'organizzazione e le funzioni delle frazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

3. L'esercizio, nelle circoscrizioni, delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo possono essere delegate ad un cittadino domiciliato nella frazione che abbia i requisiti per essere eletto consigliere comunale.

4. Nelle circoscrizioni viene assicurata la presenza di un ufficio polivalente per il rilascio di certificazioni ed attestazioni, il Comune annualmente, con l'approvazione del bilancio, determina la quota percentuale di risorse da destinare al consiglio circoscrizionale per lo svolgimento delle relative funzioni.

CHIARAMONTE G.

Art. 60

Consulte speciali

1. Sono istituite, quali organismi permanenti, le consulte speciali di:

a) Roccazzo - Sperlinga;

b) Piano dell'Acqua;

c) Quartiere Gulfi;

d) Muti;

e) Piano Zacchi;

f) Tramostera;

g) Coffa, composte dai rappresentanti delle forze agricole, sociali, sindacali, economiche e religiose.

2. Le consulte esprimono parere obbligatorio su tutti i problemi dell'amministrazione attinenti alla vita della frazione alla organizzazione dei servizi.

3. Essa è presieduta dal sindaco o da un suo delegato. Il vice presidente è eletto in seno alla consulta tra i rappresentanti di cui sopra.

4. La consulta è convocata dal presidente. Analogo potere di convocazione spetta al vice presidente.

Al vice presidente deve essere sempre notificato l'avviso di convocazione del consiglio comunale con l'elenco degli affari che saranno trattati nei modi e termini previsti per i singoli consiglieri.

5. La consulta speciale può proporre l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di proposte attinenti alle problematiche delle frazioni o del quartiere relativi.

6. La composizione ed il funzionamento delle consulte speciali sono disciplinate da apposito regolamento che dovrà essere approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

COMISO

IL DECENTRAMENTO

Capo I

La Circoscrizione

Art. 5

Costituzione

1. E' costituita la circoscrizione di decentramento nella frazione di Pedalino, comprendente anche Quaglio, per la sua allocazione topografica nel territorio comunale nonché per le peculiari caratteristiche socio-culturali ed economiche.
2. La circoscrizione si configura quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3. Le modalità di funzionamento della circoscrizione e dei suoi organi sono disciplinate con apposito regolamento.
4. La circoscrizione, nell'ambito della politica di decentramento amministrativo, può dotarsi di un proprio "logo" da affiancare allo stemma del Comune.

Art. 6

Organi

1. Sono organi della circoscrizione:
 - a) il consiglio circoscrizionale;
 - b) il presidente.

Capo II

Il consiglio circoscrizionale

Art. 7

Funzioni

1. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Il Comune annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione, determina la quota percentuale di risorse da trasferire al consiglio circoscrizionale per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Il consiglio di circoscrizione:

a) cura l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, promuove indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità cittadina nonché su quelli di interesse specifico della circoscrizione;

b) verifica l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse nella zona;

c) svolge compiti di consultazione e di propulsione verso gli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;

d) svolge i servizi di base nell'ambito della circoscrizione, con particolare riguardo ai servizi sociali per l'infanzia e gli anziani, ai servizi di assistenza sociale, di assistenza alle persone svantaggiate, ai servizi culturali, sportivi e ricreativi, alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, all'edilizia di interesse zonale;

e) esercita le funzioni delegate dagli organi del Comune.

Art. 8

Composizione

1. Il consiglio circoscrizionale è composto da un numero di consiglieri non superiore ai 2/5 di quello del consiglio comunale.

Art. 9

Presentazione delle candidature

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbia ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico o da uno o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 10

Elezione

1. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.

2. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale. E' eletto altresì nei casi previsti dal successivo art. 11.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo il cognome.
5. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
6. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, senza riferimento alle disposizioni di rinvio, nonché alle liste aggregate, ivi contenute e previste.

Art. 11

Decadenza e scioglimento

1. Il consiglio circoscrizionale decade quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati.
2. Decade altresì per modifica nel numero di abitanti della circoscrizione che dia luogo ad un conseguenziale aumento dei consiglieri assegnati.
3. Il consiglio circoscrizionale viene sciolto:
 - a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
 - b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.
4. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale e si procede al suo rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
5. La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale agli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro 30 giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate.

Ove il parere del consiglio comunale non sia reso nei successivi 30 giorni, si prescinde dal medesimo.
6. Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio.
7. Le elezioni avranno luogo alla prima tornata utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Capo III

Il presidente

Art. 12

Elezione

1. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dal consiglio circoscrizionale nel proprio seno, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 2. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato da un vice presidente che viene eletto con le stesse modalità di cui al comma precedente.
 3. Il presidente rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.
-

CORLEONE

Art. 57

Consulte

1. Il Comune con apposito atto del consiglio comunale potrà istituire consulte di settore.
2. Le modalità di costituzione e di finanziamento sono determinate dal consiglio stesso con apposito regolamento.
3. È costituita, in via permanente, la "Consulta per la frazione di Ficuzza", per riconoscere la più ampia partecipazione a programmi, decisioni e provvedimenti. L'organismo è composto da n. 3 componenti scelti tra i soggetti, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano residenti presso la frazione di Ficuzza, iscritti in apposito elenco istituito e tenuto presso la presidenza del consiglio. L'iscrizione nel predetto elenco, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, è subordinata alla espressa richiesta scritta fatta, in qualsiasi tempo, dal soggetto interessato. La nomina dei componenti della consulta è fatta dal consiglio comunale, dopo il suo insediamento, mediante scrutinio segreto e con voto limitato a n. 2 soggetti scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco. Risultano nominati i 3 soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità viene scelto il soggetto maggiore di età. La consulta elegge, nel proprio seno, un presidente che partecipa - senza diritto di voto - alle sedute del consiglio comunale in cui all'ordine del giorno vi siano argomenti di interesse per la frazione e un segretario che cura la verbalizzazione delle sedute della consulta. La consulta svolge funzioni consultive non vincolanti su tutti gli argomenti di interesse per la frazione e di competenza del consiglio comunale nonché funzioni di impulso nei confronti dell'amministrazione attiva per la realizzazione di tutte quelle iniziative ritenute di interesse per la collettività di Ficuzza. La durata in carica della consulta è legata alla durata del consiglio comunale ed ai suoi componenti non è riconosciuto alcun gettone, indennità e rimborso.

LIPARI

Capo VII

Consigli di quartiere

Art. 39

(come sostituito SS. GURS 9 novembre 1996, n. 5)

Il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi base, nonché per l'esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

I consigli circoscrizionali sono istituiti nelle isole di Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.

L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate oltre che dallo statuto comunale, in particolare, da apposito regolamento.

Organi

Gli organi delle circoscrizioni sono:

- 1) il consiglio circoscrizionale;
- 2) il presidente.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta la popolazione delle circoscrizioni e ne esprime le esigenze nell'ambito dell'unità del Comune.

Il presidente convoca e presiede il consiglio, rappresenta le circoscrizioni, svolge le funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento, quelle delegate dal sindaco, anche nella qualità di ufficiale di Governo, assume le funzioni di funzionario abilitato ai compiti previsti dalla legge n. 15/68, sovrintende al funzionamento degli uffici della circoscrizione e dei servizi.

Art. 40

Organi del quartiere

Gli organi del quartiere sono:

1. il consiglio di quartiere;
2. il presidente.

Il consiglio di quartiere esprime le esigenze della popolazione nella circoscrizione e nell'ambito dell'unità del Comune.

Il presidente convoca e presiede il consiglio, rappresenta il quartiere, svolge le funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento, nonché quelle eventualmente delegate dal sindaco, anche come ufficiale di governo, sovrintende al funzionamento dei servizi e dell'ufficio di circoscrizione.

Il segretario del consiglio di quartiere organizza l'attività dei servizi e dell'ufficio, cura l'istruttoria delle deliberazioni, esprime eventuali osservazioni, da inserire nel testo dell'atto, sul mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, è responsabile delle procedure attuative delle deliberazioni e ne cura la pubblicazione, partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige i relativi verbali, assiste il presidente.

Art. 40bis

(come introdotto SS. GURS 9 novembre 1996, n. 5)

Ufficio circoscrizionale

In ogni circoscrizione deve essere costituito un apposito ufficio diretto da un dipendente del Comune appartenente almeno alla 6^a qualifica funzionale che avrà i compiti di organizzare l'attività dei servizi e degli uffici, curare l'istruttoria delle delibere, esprimendo nelle proposte di detti atti il parere di regolarità tecnica e inserendo eventuali osservazioni in merito ad eventuali violazioni di legge o statutarie; curerà le procedure di esecuzione delle delibere e la pubblicazione; parteciperà alle riunioni di consiglio e redigerà i relativi verbali, assisterà il presidente; curerà i collegamenti tra il Comune e le circoscrizioni.

E' nominato dal sindaco, previo parere del capo del personale.

Gli uffici e servizi circoscrizionali devono disporre di personale adeguato previsto dall'apposito regolamento, che, comunque, dovrà assicurare, oltre al segretario, almeno un esecutore amministrativo, un componente dell'ufficio tecnico, due vigili urbani, un messo comunale, gli operai, gli operatori ecologici e gli ausiliari scolastici necessari ai rispettivi servizi.

Art. 41

(come sostituito SS. GURS 9 novembre 1996, n. 5)

Nomina degli organi

Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffraggio diretto dai cittadini elettori residenti nella circoscrizione secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali in Sicilia, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, mediante votazione a scrutinio segreto.

In caso di mancata elezione alla prima votazione risulterà eletto in seconda votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice ed in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Il consiglio circoscrizionale può eleggere, con le stesse modalità anche un vice presidente.

La prima convocazione del consiglio circoscrizionale è disposta dal presidente uscente; qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Art. 42

(come sostituito SS. GURS 9 novembre 1996, n. 5)

Il regolamento delle circoscrizioni

Il funzionamento e l'organizzazione delle circoscrizioni sono disciplinate, oltre che dallo statuto, da apposito regolamento che il consiglio comunale deve adottare successivamente alla modifica statutaria.

Esso deve determinare:

- 1) il numero dei componenti dei consigli, che non può essere superiore ai 2/5 di quello stabilito per il consiglio comunale di Lipari;
 - 2) il funzionamento degli organi;
 - 3) le materie di competenza del consiglio circoscrizionale;
 - 4) le funzioni del presidente comprese quelle delegate dal sindaco;
 - 5) i rapporti tra amministrazione comunale e circoscrizione e relative modalità;
 - 6) modalità relative al controllo degli atti;
 - 7) strutturazione degli uffici e dei servizi e assegnazione del personale.
-

MARSALA

Titolo III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Capo I

Circoscrizioni di decentramento comunale

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Art. 27

Articolazione del territorio in circoscrizioni

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Art. 28

Organi della circoscrizione

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Art. 29

Funzioni e competenze

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Art. 30

Mezzi, risorse, personale

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

Art. 31

Pareri

(soppresso dal S.S. n. 1 G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 29)

MILAZZO

Art. 10

Circoscrizioni di decentramento comunale

Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini.

L'ambito territoriale, l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale, sulla base di una articolazione territoriale coincidente con gli ambiti di altre realtà educative, sanitarie, sociali ed ambientali e finalizzata ad una erogazione ottimale dei servizi dell'utenza.

Il numero delle circoscrizioni non potrà essere inferiore a tre.

Art. 11

Organi della circoscrizione

Gli organi della circoscrizione sono:

- 1) il consiglio di circoscrizione;
- 2) il presidente.

Il consiglio di circoscrizione esprime le esigenze della popolazione circoscrizionale nell'ambito dell'unità comunale.

Il presidente convoca e presiede il consiglio, rappresenta la circoscrizione, svolge le funzioni attribuite dallo statuto e dal regolamento, nonché quelle eventualmente delegate dal sindaco, anche come ufficiale di Governo, sovrintende al funzionamento dei servizi e dell'ufficio di circoscrizione.

Il segretario organizza l'attività dei servizi e dell'ufficio della circoscrizione, cura l'istruttoria delle deliberazioni, esprime eventuali osservazioni, da inserire nel testo dell'atto sul mancato rispetto delle norme statutarie regolamentari, è responsabile delle procedure attuative delle deliberazioni e ne cura la pubblicazione, partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige i relativi verbali, assiste il presidente.

Art. 12

Nomina degli organi

Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto, secondo le norme fissate per l'elezione dei consigli dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dagli iscritti alle liste elettorali delle sezioni comprese nel suo territorio.

Il presidente è eletto dal consiglio nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, mediante votazione a scrutinio palese.

Le votazioni sono indette dal consigliere anziano, nel numero massimo di tre. Qualora in nessuna di esse si raggiunge la maggioranza richiesta e siano trascorsi sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, si procede a convocare altre due votazioni con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Se in entrambe le votazioni nessun candidato ha acquisito la maggioranza dei voti legalmente espressi, si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione ed è proclamato eletto colui che acquisisce il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il segretario è nominato dalla giunta comunale tra i dipendenti di ruolo di idonea qualifica.

Art. 13

Il regolamento dei consigli di circoscrizione

Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni.

Il regolamento deve prevedere la disciplina delle seguenti materie:

- la definizione dell'ambito territoriale, le attribuzioni, il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - l'elezione dell'ufficio di presidenza, con voto limitato ad uno, nel cui seno il consiglio elegge il vice presidente;
 - le modalità per l'elezione del presidente e dei consigli di circoscrizione e la loro durata in carica;
 - il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione;
 - il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - le modalità procedurali per l'esercizio del diritto d'iniziativa, al fine di sottoporre al consiglio comunale proposte di deliberazioni, o mozioni;
 - l'assegnazione del personale in numero ed in qualifica adeguato alle esigenze operative nelle singole circoscrizioni;
 - le norme per la convocazione di pubbliche assemblee per la discussione di problemi inerenti alla circoscrizione;
 - le norme relative alla tenuta della contabilità circoscrizionale.
-

MISILMERI

Capo IV

Organi di decentramento comunale

Art. 61

Circoscrizione di decentramento

frazione Portella di Mare

E' costituita la circoscrizione di decentramento della frazione di Portella di Mare, allo scopo di consentire ai cittadini residenti nella frazione, isolata territorialmente rispetto al capoluogo del Comune, di partecipare attivamente, attraverso il consiglio circoscrizionale, alla gestione dei servizi e di esercitare le funzioni delegate dal Comune.

Il consiglio circoscrizionale è composto da 8 consiglieri (2/5 dei consiglieri comunali).

L'attuale consiglio di quartiere della frazione è prorogato sino alla prima elezione del consiglio circoscrizionale, che sarà effettuato al primo turno elettorale amministrativo utile.

La durata in carica del consiglio circoscrizionale eletto per la prima volta è rapportata a quella residuale del consiglio comunale.

Per l'elezione del consiglio circoscrizionale si applicano le vigenti norme di legge in materia.

Per l'organizzazione ed il funzionamento della circoscrizione si applicano transitoriamente, fino a quanto non sarà approvato apposito regolamento, le norme regolamentari dell'ex consiglio di quartiere, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 25 gennaio 1982, quale risulta integrata con deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 9 marzo 1987, fatta eccezione per quelle incompatibili con le disposizioni di legge vigenti.

Il sindaco designa il segretario del consiglio circoscrizionale scegliendo tra i funzionari comunali rivestenti la qualifica apicale.

MISTERBIANCO

LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

Art. 63

Articolazioni territoriali

Il Comune di Misterbianco per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione, di consultazione e gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Adegua successivamente la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento ed a questa adegua le dotazioni organiche, le risorse finanziarie e l'organizzazione dei propri servizi.

Il consiglio comunale, consultati gli organismi di partecipazione popolare, se istituiti, previsti dallo statuto stesso, determina il numero delle circoscrizioni, procedendo alla suddivisione del territorio comunale, tenendo conto che i confini delle circoscrizioni debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali esistenti. Il consiglio comunale terrà conto, valorizzandole, delle realtà particolari esistenti: Montepalma, Lineri, Belsito, Poggio Lupo e Serra.

Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i principi di cui al precedente comma, con deliberazione del consiglio comunale, previo parere espresso da tutti i consigli circoscrizionali.

Art. 64

Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale ed il presidente.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite dalla legge per l'elezione del consiglio comunale.

Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.

Il presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal sindaco anche quale ufficiale di Governo, previa comunicazione al prefetto, in materia elettorale, di anagrafe, di statistica, di stato civile e di leva militare.

Nella prima seduta il consiglio circoscrizionale elegge a scrutinio palese il presidente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati nella stessa seduta, e con lo stesso sistema, si procede all'elezione di un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente costituiscono l'ufficio di presidenza che coordina gli uffici e sovrintende alle attività della circoscrizione secondo gli indirizzi deliberativi dal consiglio.

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere circoscrizionale e consigliere comunale.

I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 65

Composizione e funzionamento

dei consigli circoscrizionali

La composizione ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali, sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento, adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati. Se dopo due votazioni anche in successive sedute, non si raggiunge tale maggioranza nella terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento determina:

- a) il numero di componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
- c) i compiti e le responsabilità del segretario della circoscrizione;
- d) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- e) la gestione contabile dei fondi economici attribuiti per il funzionamento dell'ufficio;

f) le modalità con le quali i consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;

g) le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del consiglio circoscrizionale;

h) le modalità relative alla predisposizione del rendiconto della questione amministrativa e contabile che deve essere trasmesso al consiglio comunale, per l'approvazione, entro il mese di febbraio successivo all'anno di competenza;

i) la completa e tempestiva informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni della circoscrizione;

l) gli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini della circoscrizione.

Art. 66

Organizzazione dell'attività

Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento.

La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita ad un dipendente comunale che assume la qualifica di segretario della circoscrizione. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono disposti dal sindaco.

Art. 67

Deliberazioni

Spettano al consiglio circoscrizionale le deliberazioni relative alle funzioni attribuite o delegate alle circoscrizioni.

Le delibere vengono pubblicate nell'albo circoscrizionale e nell'albo pretorio del Comune.

Per l'esecutività ed il controllo delle deliberazioni valgono le norme stabilite dalla legislazione vigente nella materia nella Regione Siciliana.

Art. 68

Funzioni

Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Le circoscrizioni organizzano la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi ed esercitano, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

I consigli circoscrizionali esprimono pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.

A tal fine sono classificati come beni e servizi di base quelli che per caratteristiche, dimensioni o bacino d'utenza sono destinate a soddisfare esigenze locali nell'ambito circoscrizionale.

Art. 69

Misure, risorse e personale

Alle circoscrizioni sono assegnati mezzi, in parte fissi ed in parte variabili, risorse e personale adeguati all'esercizio delle funzioni loro assegnate dallo statuto e dal regolamento.

Ogni deliberazione degli organi collegiali del Comune che deleghi alle circoscrizioni nuove funzioni comportanti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 70

Autonomia

Le circoscrizioni hanno autonomia amministrativa e contabile secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Sulla base dei principi e criteri stabiliti nel regolamento ogni consiglio circoscrizionale disciplina con proprio atto il suo funzionamento.

Art. 71

Gestione di beni e servizi

Le circoscrizioni esercitano funzioni di gestione dei servizi di base spettanti al Comune e dei beni comunali di cui al comma quinto dell'art. 71, con ogni particolare riferimento a:

- a) i servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani;
- b) i servizi di assistenza sociale, i consultori socio-sanitari, l'assistenza ai cittadini che versano in condizioni di particolare svantaggio fisico, psichico, sociale o culturale;
- c) le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse circoscrizionale;
- d) la manutenzione ordinaria, le opere e le forniture pubbliche nei limiti definiti dal regolamento;
- e) la gestione dei servizi per i mercati degli ambulanti in ambito circoscrizionale e delle relative infrastrutture, nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni regolamentari in materia.

Nelle materie di cui al comma precedente, il consiglio comunale può adottare deliberazioni quadro, con l'indicazione di principi attribuiti alle circoscrizioni.

Art. 72

Controllo sull'attività delle circoscrizioni

Per gravi motivi relativi al mancato o insufficiente esercizio di funzioni attribuite alle circoscrizioni dallo statuto o dal regolamento, il sindaco, sentito il consiglio comunale, può indicare al consiglio circoscrizionale il termine e le modalità per il superamento delle inadempienze riscontrate.

Qualora le inadempienze non siano sanate entro il termine stabilito, il sindaco, fatto salvo il potere sostitutivo, previa diffida, per sanare inadempienze che determinino gravi ed immediati disservizi, può riservare temporaneamente al Comune l'esercizio di una o più funzioni attribuite a una o più circoscrizioni, con il voto favorevole del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

I consigli circoscrizionali vengono sciolti con ordinanza del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nei casi di non corretto funzionamento che giustifica lo scioglimento.

Art. 73

Funzioni delegate

Il consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare ad una o più circoscrizioni l'esercizio di ulteriori funzioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 32 della legge n. 142/90 come recepita con legge regionale n. 48/91.

La deliberazione del consiglio comunale deve indicare i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni delegate, nonché i procedimenti per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni da parte delle circoscrizioni.

La deliberazione del consiglio comunale deve, inoltre, attribuire alle circoscrizioni mezzi, risorse e personale indispensabili per l'efficace esercizio delle funzioni delegate.

Alla giunta comunale competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento ed i poteri sostitutivi relativamente alle funzioni delegate alle circoscrizioni.

Art. 74

Rapporti con il consiglio comunale

potere di iniziativa, di interrogazione

e di mozione

Il consiglio circoscrizionale esercita, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'iniziativa degli atti di competenza dei consiglieri comunali.

Il consiglio circoscrizionale può rivolgere interrogazioni e mozioni al sindaco.

Il regolamento del consiglio comunale determina la garanzia per la tempestiva risposta in forma orale o scritta, garantendo comunque un procedimento più rapido rispetto ad analoghe iniziative promosse da gruppi di cittadini.

Il presidente della circoscrizione, ha diritto, qualora lo richieda, di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni, del consiglio comunale o della giunta quando siano all'ordine del giorno questioni di specifico interesse per la circoscrizione.

Art. 75

Relazione al consiglio comunale

Il presidente della circoscrizione presenta al consiglio comunale, con cadenza semestrale, una relazione sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla circoscrizione.

Art. 76

Consulta delle circoscrizioni

La consulta delle circoscrizioni è costituita dai presidenti e dai vice presidenti delle circoscrizioni e si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare i problemi del decentramento ed assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni attribuite o delegate alle circoscrizioni.

La consulta nomina nel suo seno un coordinatore.

Il sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare alle riunioni della consulta.

Art. 77

Parere obbligatorio

Il regolamento per il decentramento circoscrizionale indica gli atti per i quali è previsto il parere obbligatorio dei consigli circoscrizionali, e disciplina il procedimento per l'emissione dei pareri secondo il principio del silenzio-assenso.

Il parere obbligatorio è in ogni caso richiesto, esclusa la procedura del silenzio-assenso, per la revisione del presente titolo dello statuto o per il regolamento per il decentramento circoscrizionale.

Il sindaco assicura, la tempestiva trasmissione ai consiglieri circoscrizionali, in modo da consentire l'adeguata informazione delle popolazioni interessate e la presentazione in tempo utile di osservazioni o proposte da parte dei consigli circoscrizionali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari e relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani territoriali ed urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

MONREALE

Sede comunale e organi della circoscrizione

L'ambito territoriale del Comune è costituito dal capoluogo, dalle circoscrizioni organizzate di Aquino, Villaciambra, Pioppo, San Martino delle Scale e Grisì e dai "quartieri" o "borghi" storicamente riconosciuti della comunità comunale.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 529 confina con il territorio dei Comuni di Palermo, Torretta, Montelepre, Carini, Giardinello, Borgetto, Partinico, Alcamo, Camporeale, Gibellina, Poggioreale, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Godrano, Marineo, Piana degli Albanesi e Altofonte.

La sede del comune è il "Palazzo di Città", situato nel capoluogo, in piazza Vittorio Emanuele n. 8.

Gli uffici comunali sono ubicati in immobili dislocati in Città o in altre località del territorio.

La modifica territoriale, nonché la denominazione delle frazioni e degli agglomerati può essere disposta dal consiglio comunale, previo parere favorevole espresso dai cittadini interessati mediante consultazione popolare.

Le frazioni, quale organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate, sono quelle individuate ai commi precedenti.

I consigli di frazione sono disciplinati dal vigente regolamento, di cui alla deliberazione consiliare n. 203 dell'8 maggio 1987 e successive modifiche ed integrazioni, e regolamentati all'art. 1, lett. m) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni.

Sono organismi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione (frazione), eletto sulla base di programmi dai cittadini aventi i requisiti di legge.

Il consiglio di frazione è espressione diretta dell'intera popolazione della frazione.

Il presidente viene eletto dal consiglio di frazione con le stesse modalità di elezione del presidente del consiglio comunale.

NICOSIA

IL DECENTRAMENTO

Art. 16

Consiglio di circoscrizione

1. In considerazione della vastità del territorio, che comprende anche la frazione di Villadoro, posta a 18 Km. di distanza con circa 1.000 abitanti, il Comune di Nicosia istituisce il consiglio di circoscrizione a Villadoro.

2 Il consiglio di circoscrizione è un organismo istituzionale di partecipazione, di proposizione e di gestione di determinati servizi di base ed esercita le funzioni ad esso delegate per legge, per statuto o per regolamento.

3. Esso è composto da otto consiglieri di circoscrizione.

4. I candidati proposti dai partiti, dalle associazioni, dai sindacati, dai cittadini singoli o associati su liste sottoscritte da almeno cinquanta elettori, residenti nella frazione, verranno eletti ogni qualvolta si rinnova per qualsiasi causa il consiglio comunale e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

5. Sono organi della circoscrizione: il consiglio ed il presidente.

6. Il presidente viene eletto dal consiglio di circoscrizione, nel proprio seno, nella prima adunanza, a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Rappresenta la frazione, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento ed esercita le funzioni ad esso delegate dal sindaco nella qualità di ufficiale di Governo.

7. Il consiglio di circoscrizione viene eletto a suffragio universale e diretto, con le stesse modalità di elezione del consiglio comunale. Il suo funzionamento, i compiti e le attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

8. Sono elementi costitutivi della frazione:

a) la popolazione residente nella frazione;

b) il territorio.

9. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità a consigliere di circoscrizione, sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale. La carica di consigliere di circoscrizione e, altresì, incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

NOTO

17. Il Comune, in considerazione della vastità del suo territorio e della presenza di più frazioni popolate, al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini e di renderli partecipi al governo cittadino, istituisce i consigli di circoscrizione nelle frazioni quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione.

TRABIA

NORME SUL DECENTRAMENTO

Art. 92

Circoscrizione di decentramento

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente statuto comunale, per assicurare il decentramento amministrativo e la partecipazione dei cittadini della frazione di San Nicola l'Arena, isolata territorialmente dal capoluogo in quanto dista circa 5 chilometri (cfr. art. 13 legge 142/90, recepito con legge regionale n. 48 del 1991), e per consentire l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi nell'ambito della stessa, è istituita la circoscrizione di decentramento della frazione di San

Nicola l'Arena che fa parte integrante della circoscrizione comunale di Trabia.

Il Comune istituendo detta circoscrizione intende valorizzare la comunità della frazione di San Nicola l'Arena mediante il decentramento politico-amministrativo e mediante la devoluzione alla frazione stessa di alcuni dei propri servizi pubblici. Ciò affinché i due centri di Trabia e di S. Nicola l'Arena costituiscano due poli di aggregazione, idonei, anche attraverso lo scambio delle rispettive culture e tradizioni, a sollecitare una più intensa ed attiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale delle due comunità.

Lo statuto comunale è unico. I suoi principi fondamentali nonché quelli che ispirano l'attività amministrativa, sono rivolti sia ai cittadini di Trabia sia a quelli della frazione di San Nicola l'Arena.

La delimitazione della circoscrizione, ai fini della competenza territoriale, è quella indicata nella planimetria che sarà allegata al "regolamento comunale per il decentramento" da sottoporsi all'approvazione del consiglio comunale.

La delimitazione territoriale e l'elenco delle contrade possono essere modificati su iniziativa:

- a) del sindaco;
- b) di un terzo dei consiglieri comunali;
- c) dal consiglio di circoscrizione, con delibera adottata con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il regolamento comunale per il decentramento, potrà prevedere per la frazione la dotazione di uno stemma e di un gonfalone, nonché l'indicazione di un Santo Patrono.

La circoscrizione ha sede nei locali che saranno individuati dal sindaco del Comune, udito il parere del presidente del consiglio circoscrizionale.

Art. 93

Organi della circoscrizione - Denominazione

Sono organi istituzionali della circoscrizione, il consiglio ed il suo presidente.

Detti organi saranno denominati:

- a) consiglio circoscrizionale di San Nicola l'Arena;
- b) presidente della circoscrizione di San Nicola.

Art. 94

Funzioni della circoscrizione

Il consiglio comunale nell'ambito delle funzioni proprie della circoscrizione di San Nicola l'Arena, in relazione alle esigenze della popolazione ed alle strutture esistenti sul territorio, riconosce agli organi istituzionali della circoscrizione, competenza per i seguenti settori amministrativi:

- servizi di igiene e profilassi;
- servizi socio assistenziali;
- servizi socio sanitari;
- servizi dei lavori pubblici;
- servizi del commercio;
- servizi di polizia locale;
- servizi culturali e sportivi;
- servizi per i minori ed i giovani.

La circoscrizione esercita oltre alle funzioni proprie di cui al comma 1, anche funzioni delegate dal consiglio comunale secondo i principi stabiliti nell'atto di delega.

Il consiglio comunale richiede alla circoscrizione pareri su materie di specifico interesse circoscrizionale.

La circoscrizione entro il 30 settembre di ogni anno presenta all'amministrazione e per essa al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, una relazione riguardante i programmi che si intendono realizzare con i relativi costi.

Art. 95

Composizione del consiglio della circoscrizione

Il consiglio della circoscrizione di San Nicola l'Arena, ai sensi dell'art 52, comma 3 della legge regionale del 1° settembre 1993, n. 26, è composto da 6 membri eletti a suffragio diretto, secondo le norme previste per l'elezione del consiglio comunale nei Comuni superiori a 10.000 abitanti, come prescritto dall'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 41.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio della circoscrizione sono disciplinate dal regolamento sul decentramento.

In tema di incandidabilità e di incompatibilità, si applicano le norme di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/1992, come sostituito dall'art. 36 della legge regionale n. 26/93 (con le suddette leggi regionali è stato prescritto che nella Regione siciliana continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge statale 18 gennaio 1992, n. 16, artt. 1 e 4 comma 2).

Art. 96

Durata in carica - Decadenza - Scioglimento

Il consiglio della circoscrizione di San Nicola l'Arena dura in carica 5 anni; viene eletto congiuntamente al consiglio comunale e decade per le cause previste dall'art. 9 comma 1 e 2 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84; può essere sciolto, previa diffida motivata del sindaco, nei casi e con le modalità stabilite dal richiamato art. 9 comma 4 e 5 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 97

Prima elezione del consiglio circoscrizionale

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1996, n. 41, la prima elezione del consiglio circoscrizionale della frazione di San Nicola l'Arena, si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali di Trabia.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione.

Art. 98

Competenze del consiglio circoscrizionale

Il consiglio della circoscrizione di San Nicola l'Arena è dotato di autonomia regolamentare nei limiti indicati dal regolamento sul decentramento. Esso:

- delibera gli atti necessari alla gestione dei servizi attribuiti alla circoscrizione;
- adotta gli atti deliberativi necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- elabora proposte, redatte secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio comunale;
- promuove consultazioni tra i cittadini della circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento;
- esprime pareri sugli atti indicati dal regolamento sul decentramento nell'esercizio di funzioni consultive, nonché richiedere all'amministrazione comunale (consiglio, sindaco, giunta, funzionari) l'adozione di provvedimenti amministrativi nell'esercizio di funzioni propositive;
- esprime in particolare parere obbligatorio, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali;
- sui piani urbanistici generali e su quelli attuativi;
- sui progetti di opere pubbliche che riguardino la circoscrizione.
- Sul bilancio preventivo del Comune;
- il consiglio della circoscrizione ha la facoltà di costituire al suo interno commissioni permanenti, disciplinate in base ad apposito regolamento interno.

Art. 99

Deliberazioni

Le proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio di circoscrizione, devono contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio della circoscrizione ed il parere contabile del responsabile del servizio di ragioneria della circoscrizione.

Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione relative a competenze proprie della circoscrizione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo della circoscrizione ed all'albo del Comune di Trabia. La pubblicazione nei due albi dovrà essere effettuata nello stesso giorno.

Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni sono trasmesse al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo del consiglio stesso.

Le deliberazioni relative a funzioni delegate devono essere trasmesse ad un ufficio di staff. Che sarà individuato nel regolamento di decentramento. Esse diventano esecutive qualora entro 15 giorni dal ricevimento di esse risultante dal protocollo generale del Comune, il predetto ufficio non le rinvi con osservazioni o non le annulli con formale provvedimento, soltanto per motivi di legittimità che devono essere espressi.

Art. 100

Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. In seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il consiglio circoscrizionale elegge altresì, un vice presidente con le stesse modalità di elezione del presidente.

L'elezione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 101

Attribuzioni del presidente

Il presidente:

- rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune di Trabia e con i terzi;
- convoca il consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e lo presiede secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale al quale il regolamento di circoscrizione dovrà fare espresso rinvio;
- sottopone al consiglio di circoscrizione, per l'approvazione, le proposte di deliberazione;
- da impulso all'azione del funzionario preposto agli uffici della circoscrizione, in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal consiglio di circoscrizione e vigila sul concreto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- esercita le funzioni delegategli dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di stato civile;
- prende parte ai lavori delle commissioni consiliari e del consiglio comunale, laddove siano in discussione argomenti che riguardano la circoscrizione o che possano potenzialmente riverberarsi sull'attività amministrativa della circoscrizione o dei suoi organi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento di decentramento.

Art. 102

Risorse finanziarie

Il Comune provvede annualmente, con il bilancio di previsione, a garantire le risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni proprie della circoscrizione e di quelle delegate (art. 6, comma 2,

legge regionale n. 30 del 2000).

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune da parte dell'organo di controllo, il consiglio di circoscrizione approva il bilancio di circoscrizione.

Il consiglio di circoscrizione approva, nei termini indicati dal regolamento di decentramento, il conto consuntivo che viene trasmesso ai revisori dei conti e che costituisce allegato al conto consuntivo del Comune.

Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono commisurate al gettito dell'ICI e della TARSU degli immobili ricadenti nel territorio della circoscrizione, delimitato dal consiglio comunale.

Art. 103

Personale

Alla circoscrizione è assegnato un funzionario che svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di circoscrizione ed il personale numericamente e professionalmente adeguato per lo svolgimento dei compiti previsti.

Il regolamento sul decentramento individua i criteri generali ed i parametri di riferimento per definire l'organigramma circoscrizionale.

VILLAROSA

CIRCOSCRIZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLAPRIOLO

Art. 41

Circoscrizione della frazione di Villapriolo

1. Per assicurare il decentramento amministrativo e la partecipazione dei cittadini della frazione di Villapriolo, isolata territorialmente dal capoluogo in quanto dista circa 7 Km., l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi nell'ambito della stessa, è costituita la circoscrizione di decentramento della frazione Villapriolo.
2. Il consiglio di circoscrizione è composto di numero sei consiglieri.
3. L'organizzazione dei lavori ed il funzionamento del consiglio saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 42

Funzioni

1. La circoscrizione organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del comune, attivando l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Essa esercita l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
3. Il consiglio comunale delibera nel merito di tale iniziativa entro sei mesi dal deposito.
4. La circoscrizione esprime pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.
5. La circoscrizione provvede alla gestione, nell'ambito del centro abitato della frazione dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento.
6. Il regolamento può prevedere la delega alla circoscrizione di funzioni relative:
 - alla manutenzione ordinaria di beni comunali (strade, reti idriche e fognanti, edifici scolastici e pubblica illuminazione), di opere e di strutture situate nel territorio della circoscrizione;
 - alla gestione di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative e di altra natura non compresi fra quelli al comma precedente.
7. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite in base a programmi nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tali atti sono impegnati in bilancio.

Art. 43

Organi

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione e il presidente.
2. Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da un consiglio di presidenza, composto nelle forme stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento di commissioni con funzioni consultive e preparatorie dell'attività del consiglio.

Art. 44

Consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione della frazione di Villapriolo nell'ambito del Comune.
2. Esso è eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.
3. Il consiglio elegge il presidente ed il vice-presidente della circoscrizione, approva i programmi d'intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione, delibera i provvedimenti che comportano spese, presenta proposte ed interrogazioni al consiglio comunale.
4. Adotta i pareri riguardanti:
 - i piani ed i programmi generali e settoriali del Comune;
 - le altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal consiglio o dalla giunta.
5. Il consiglio circoscrizionale:
 - determina le modalità di funzionamento delle attribuzioni di sua competenza;
 - prevede criteri e mezzi per l'esercizio, da parte del presidente, delle deleghe di cui all'art. 38 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge n. 48/91;
 - approva entro il mese di gennaio successivo la relazione dell'attività del presidente svolta nell'anno precedente.

Art. 45

Presidente della circoscrizione

1. Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta nella prima seduta del consiglio di circoscrizione dopo la convalida degli eletti, ovvero, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza. Per la validità della seduta, nella quale si elegge il presidente del consiglio circoscrizionale, è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

2. Eletto il presidente che assume la presidenza del consiglio, viene effettuata l'elezione del vice-presidente con la stessa modalità di elezione del presidente.
3. Copia della deliberazione adottata dovrà essere trasmessa al sindaco del Comune perché renda edotto il consiglio comunale.
4. Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, adotta tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati al consiglio o al segretario della circoscrizione.
5. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio circoscrizionale da parte del presidente, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il sindaco.

Art. 46

Rapporti con il Comune

1. Gli atti adottati dal consiglio di circoscrizione e dal presidente sono trasmessi alla giunta comunale e per conoscenza al presidente del consiglio comunale.
 2. Gli atti di cui al comma uno diventano esecutivi e sono considerati come adottati dalla giunta comunale, se gli stessi entro trenta giorni dalla ricezione non li restituisce al consiglio di circoscrizione per chiarimenti.
 3. I provvedimenti, adottati dal presidente della circoscrizione quale delegato del sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante e diventano esecutivi se entro 30 giorni dalla ricezione il sindaco non ne pronuncia l'annullamento per motivi di legittimità.
 4. In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate dalla giunta o dal sindaco, questi provvedono in via sostitutiva a seguito di diffida ad adempiere.
-

VITTORIA

Art. 7

Decentramento

1. Il Comune informa la propria azione e adegua la propria organizzazione ai principi e alle esigenze del decentramento territoriale.
 2. A questo fine, il territorio del Comune è suddiviso in circoscrizioni, denominati quartieri, quali organismi di partecipazione e quali unità territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative loro affidate.
 3. Il Comune sostiene la possibilità di erezione della frazione di Scoglitti in comune autonomo.
-